




*Modello di
Organizzazione
Gestione e Controllo di
Tangenziale di Napoli
S.p.A. - Gruppo
Autostrade per l'Italia
S.p.A.*

PARTE GENERALE



*Approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del
10 febbraio 2026*

Sommario

DEFINIZIONI.....	8
TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.....	10
1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	11
1.1 INTRODUZIONE	11
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	11
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....	12
1.4 FATTISPECIE DI REATO	12
1.5 APPARATO SANZIONATORIO	13
1.6 TENTATIVO.....	14
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	14
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	16
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	16
1.10 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	17
1.11 IL SISTEMA DI SEGNALEAZIONE WHISTLEBLOWING.....	18
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	20
2. IL CONTESTO AZIENDALE	22
2.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE	22
2.1.1 Il Consiglio di Amministrazione.....	22
2.1.2 L'Assemblea dei Soci.....	22
2.1.3 Il Collegio Sindacale	22
2.1.4 La società di revisione.....	22
2.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.....	22
2.3 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	23
2.4 IL SISTEMA NORMATIVO INTERNO	23
2.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO.....	24
2.6 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING.....	24
3 IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE	26
3.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	26
3.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	27
3.3 LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE.....	27
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	30
4.1 PREMessa.....	30
4.2 IL PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001.....	30
4.3 AVVIO DELL'ATTIVITÀ E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. N. 231/2001.....	30
4.4 ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	31
4.5 GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	32
4.6 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	32
4.7 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	32
4.8 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	34
4.9 APPROVAZIONE DEL MODELLO.....	35

4.10 DESTINATARI DEL MODELLO	35
4. 11 I PROTOCOLLI GENERALI E LA GESTIONE INTEGRATA DEI MODELLI.....	36
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001.....	38
5.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
5.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
5.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	40
5.4 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	42
5.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	42
5.8 RAPPORTI TRA L'ODV, IL COLLEGIO SINDACALE E IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE.....	43
6 SISTEMA DI SEGNALAZIONE (C.D. WHISTLEBLOWING) DI TANGENZIALE DI NAPOLI	
S.P.A.	44
7 SISTEMA DISCIPLINARE	45
7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	45
7.2 SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	45
7.3 PERDITA DELLE TUTELE GARANTITE DALLA LEGGE	46
7.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti	47
7.3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti	47
7.3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori	48
7.3.4 Sanzioni nei confronti dei Destinatari Terzi.....	49
7.3.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	49
8 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	50
8.1 LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	50
8.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE	50
8.3 INFORMATIVA AI DESTINATARI TERZI	50
9 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO	52
9.1 ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
9.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	52
ALLEGATO 1.....	54
LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25).....	56
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	56
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).....	56
Concussione (art. 317 c.p.).....	57
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	57
Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)	57
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)58	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	58
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	59
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	59
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee	

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)	59
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)	60
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	60
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	61
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	61
Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	62
Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Lg. 898/ 1986)	62
Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)	62
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p.)	62
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)	63
Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)	63
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis)	63
LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)	64
Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)	64
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.) ...	64
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	64
LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)	65
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	65
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)	65
Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)	65
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)	66
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)	66
Estorsione (art. 629, co. 3, c.p.)	66
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	66
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)	67
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)	67
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)	67
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	67
Reato di cui al D.L. 105/2019 art. 1, comma 11 (convertito in legge con modifiche dalla L. 133/2019) in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica	68
LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	68
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso sesto comma)	68
Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)	68
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	68
Associazioni finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	69
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	69
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)	69
Armi e munizioni comuni da sparo (Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110)	69
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	70
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (l. n. 203/91)	70
Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975)	70
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)	71
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	71
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)	72

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	72
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)	73
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	73
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	74
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	74
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	75
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	75
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	75
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)	75
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	75
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	75
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	76
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	76
Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)	76
LE FATTISPECIE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER LETT. S BIS)	77
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	77
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	77
LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)	78
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	78
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	78
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	78
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	79
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	80
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	80
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)	81
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	81
LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)	82
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	82
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)	82
Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)	82
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	83
Arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale (art. 270-quater c.p.)	83
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)	83
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies)	83
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1)	83
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2)	84
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	84
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	84
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis.)	84
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter.)	85
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis.)	85
Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter)	85
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	85
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	86
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	86
Banda armata: forma e partecipazione (art. 306 c.p.)	86
Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	86
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 l. n. 342/1976)	86
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 l. n. 342/1976)	87
Sanzioni (art. 3 l. n. 422/1989)	87
Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	87

LE FATTISPECIE DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)	88
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).....	88
LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES)	89
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	89
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	89
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).....	89
Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)	90
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).....	90
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.).....	90
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	90
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	90
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	91
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)	91
LE FATTISPECIE DEI REATI E ILLECITI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)	92
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.).....	92
Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)	92
Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.)	93
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)	93
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Reg. UE n. 596/2014).....	93
LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006)	94
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	94
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	94
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis).....	94
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)	94
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	95
Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998)	95
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).....	95
LE FATTISPECIE DI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)	97
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	97
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).....	97
LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	98
Ricettazione (art. 648 c.p.).....	98
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	98
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	99
Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)	99
LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES).....	100
Legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941)	100
LE FATTISPECIE DI REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	101
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).....	101
LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)	101
Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)	101
Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006).....	101
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d. lgs. 152/2006)	102
Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter d. lgs. 152/2006)	102
Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis D.Lgs. n. 152/2006)	103
Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 152/2006)	103

Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006)	103
Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 D.Lgs. 202/2007)	104
Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/1993)	104
Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/1992)	104
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	104
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	104
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	105
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	105
Impedimento del controllo (art. 452 septies)	105
Circostanze aggravanti (art. 452 octies)	105
Omessa bonifica (art. 452 terdecies)	105
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	106
LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI DI CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)	107
LE FATTISPECIE DI REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES)	108
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) ..	108
LE FATTISPECIE DI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVA (ART. 25 QUATERDECIES)	108
Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)	108
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)	108
LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)	110
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)	110
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)	110
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)	110
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)	110
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)	110
Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)	111
Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.74/2000)	111
Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)	111
LE FATTISPECIE DI REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)	112
Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d. lgs. n. 141/2024)	112
Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d. lgs. n. 141/2024)	112
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d. lgs. n. 141/2024)	112
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d. lgs. n. 141/2024)	112
Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sui tabacchi lavorati (art. 40 e art. 40-bis d. lgs. n. 504/1995)	113
Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 d. lgs. n. 504/1995)	113
Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 d. lgs. n. 504/1995)	113
Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d. lgs. n. 504/1995)	114
Circostanze aggravanti (art. 45 d. lgs. n. 504/1995)	114
LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1)	114
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)	114
Detenzione e diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)	115
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.)	115
Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p.)	115
LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25 OCTIES.2)	115
Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-bis c.p.)	115
Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione (275 ter)	116
Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quarter)	116

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 1-bis del Testo unico sull'immigrazione – D.lgs. 286/1998).....	117
LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)	118
Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)	118
Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)	118
Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)	118
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)	118
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)	118
Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)	119
Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)	119
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.).....	119
Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)	119
LE FATTISPECIE DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)	120
Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)	120
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.).....	120
LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25 UNDEVICIES)	120
Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)	120
Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).....	120
Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.).....	121
Divieto di combattimento tra animali (art. 544 quinquies c.p.).....	121
Uccisione o maltrattamento di animali altrui (art. 638 c.p.).....	121
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO	121

DEFINIZIONI

TaNa o Società	Tangenziale di Napoli S.p.A.
ASPI o Gruppo ASPI (o anche Società del Gruppo ASPI)	Autostrade per l'Italia e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Decreto o D.lgs. 231/2001	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 adottato dalla Società
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo ASPI adottato da TaNa in data 06 febbraio 2003 e successivamente aggiornato, che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società fa costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Reati o reati presupposto	Reati previsti dal d.lgs. 231/2001
Aree a rischio reato o aree a rischio	Aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001
Linea Guida “Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI”	La Linea Guida “ <i>Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI</i> ” disciplina le attività inerenti alla gestione delle segnalazioni per le Società del Gruppo Autostrade per l'Italia (ASPI), con lo scopo di garantire modalità di gestione delle segnalazioni conformi al decreto legislativo del 10/03/2023 n. 24 “ <i>Riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i> ”.
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lettera b, del d.lgs. 231/2001)
Organi Sociali	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di TaNa
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Sistema normativo aziendale	Complesso delle norme aziendali, quali Linee Guida, procedure, istruzioni operative, manuali, modulistica, <u>ordini di servizio, istruzioni di servizio, comunicazioni organizzative</u> e comunicati al personale
Responsabile Anticorruzione	Soggetto a cui è affidata la gestione del sistema per la prevenzione della corruzione implementato in TaNa

**Piattaforma
*Whistleblowing***

Strumento informatico impiegato per l'inoltro, la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell'apposita sezione di ciascun canale di segnalazione e che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

TaNa – da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

Tangenziale di Napoli S.p.A. è stata costituita il 24 marzo 1966 ed ha come scopo principale la gestione in concessione della Tangenziale urbana di Napoli. La Società è controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI).

La Società svolge le attività di seguito descritte:

- a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di un'autostrada Tangenziale est-ovest alla città di Napoli ad essa assentita in concessione;
- b) la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
- c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.

Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione di altre infrastrutture (di sosta, corrispondenza e di adduzione) comunque connesse alla rete autostradale.

Si intendono altresì comprese nell'oggetto sociale le seguenti ulteriori attività:

- 1. le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell'autostrada e delle infrastrutture connesse comunque gestite in concessione;
- 2. la gestione dell'autostrada stessa, l'incameramento e l'utilizzo dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente sia per concessioni, sotto forma di altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;
- 3. la gestione delle infrastrutture di sosta, corrispondenza e di adduzione, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente sia per concessioni; il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni di dette aree con le loro pertinenze ed accessori.
- 4. qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concessioni di avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi ivi compresi istituti bancari e finanziari potrà assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o connesso direttamente o indirettamente al proprio e comunque come attività non prevalente, né rivolta nei confronti del pubblico con espresso divieto di attività di raccolta di risparmio, dell'esercizio del credito e di attività riservate nel rispetto dei Decreti Legislativi n. 385/93 e n. 58/98.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n. 136.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il d.lgs. n. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, le società possono essere ritenute *“Responsabili”* per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti *“in posizione apicale”* o semplicemente *“apicali”*) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. *“soggetti subordinati”*) (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001). La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti. Il d.lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto. La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia. La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*. Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo *“amministrativo”* – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo *“penale”*. In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il **principio di legalità** tipico del diritto penale; il secondo afferma l'**autonomia della responsabilità** dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale **responsabilità**, dipendente dalla commissione di un reato, venga **accertata**

nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (i sopra definiti **soggetti “in posizione apicale”** o *“apicali”*; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. **soggetti sottoposti all'altrui Direzione**; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 FATTISPECIE DI REATO

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 - 25 *duodevicies* (art. 26 *“Delitti tentati”*) del d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006. Le fattispecie (si veda **Allegato 1**¹) possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione), artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, art. 24 – *bis* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti di criminalità organizzata, art. 24 – *ter* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 – *bis* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti contro l'industria ed il commercio, art. 25 – *bis.1* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati, art. 25 – *ter* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 – *quater* del d.lgs. n. 231/2001;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 – *quater.1* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale, art. 25 – *quinquies* del d.lgs. n. 231/2001;

¹ Il Catalogo dei reati presupposto è aggiornato alla Decreto n. 211 del 2025.

- reati di abuso di mercato, art. 25 – *sexies* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, art. 25 – *septies* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, art. 25 – *octies* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, art. 25 – *octies.1*, d.lgs. n. 231/2001;
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, art. 25-*octies.2* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 – *novies* del d.lgs. n. 231/2001;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 25 – *decies* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati ambientali, art. 25 – *undecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare, art. 25 – *duodecies* del D.lgs. n. 231/2001;
- razzismo e xenofobia, art. 25 – *terdecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusive di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, art. 25 – *quaterdecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati tributari, art. 25 – *quinqüesdecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- reati di contrabbando, art. 25 – *sexiesdecies* del d.lgs. n. 231/2001;
- delitti contro il patrimonio culturale, art. 25 - *septiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 25 - *duodevicies*, d.lgs. n. 231/2001;
- delitti contro gli animali, art. 25 – *undevicies* del d.lgs. n. 231/2001;
- responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (legge 14 gennaio 2013, n. 9, art. 12);
- reati transnazionali, (legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Gli artt. 9 - 23 del d.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “*le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva);
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare).

La sanzione pecuniaria è sempre applicata alla società ed è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille; la quota ha un importo variabile fra un minimo di euro 258,22 (duecentocinquantaotto, ventidue) ad un massimo di euro 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove, trentasette).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della quota, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001). Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 231/2001.

1.6 TENTATIVO

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001).

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il d.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione

pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di "*patrimonio*" deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "*fondo comune*" concerne le associazioni non riconosciute. Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal Codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*". In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. n. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001). L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il Giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione. In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al Giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: *i*) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e *ii*) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al Giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era,

comunque, a conoscenza. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tal proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*. Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al comma 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001). A tal proposito, il legale rappresentante che sia indagato/imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 del d.lgs. n. 231/2001².

² Il comma 1 dell'art. 39 del Decreto prevede che: *“L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.”* Sul punto in questione, si richiama quanto statuito dalla Cass. pen., sez. III, sentenza n. 38890 del 9 ottobre 2024, che conferma quanto già affermato dalla medesima sezione con sentenza n. 32110 del 22 marzo 2023: *“In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve*

1.10 VALORE ESIMENTE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del d.lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della società. Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001):

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la società riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria *"colpa organizzativa"*.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione e di Gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:
- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi."

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede che *“I Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*. Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida³ per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, *“Linee guida di Confindustria”*) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.11 IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Il d.lgs. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha modificato quanto previsto dall'art. 6, comma 2 *bis*⁴ del D.lg. 231/01 in materia di segnalazioni Whistleblowing, disponendo espressamente che i Modelli 231 prevedano canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e un sistema disciplinare ad hoc (adottato ai sensi del comma 2, lett. e) dell'art. 6 del d.lgs. 231/01).

In particolare, il d.lgs. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il decreto disciplina altresì la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono conformarsi a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023 prevedendo canali di segnalazione interna (ex art. 4, comma 1) che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni (gestite internamente o esternamente all'ente) possono essere effettuate secondo diverse modalità:

- in forma scritta, analogica o con modalità informatiche;
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Come chiarito dalle Linee Guida ANAC (LG ANAC), approvate con delibera del 12 luglio 2023 e successive modifiche, e dalla Guida Operativa Confindustria (GO Confindustria), pubblicata a ottobre 2023, l'impresa è

³ Ultimo aggiornamento di giugno 2021.

⁴ Comma introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *Whistleblowing*, G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017

obbligata a predisporre sia il canale scritto – analogico e/o informatico – che quello orale, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, benché attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC ha attivato un apposito canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora la segnalazione esterna dovesse essere presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC questa deve essere trasmessa all'Autorità entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante l'art. 12 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che: *“l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”*; l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione dovranno essere tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Qualora l'identità della persona segnalante dovesse essere stata rivelata dovrà essere dato avviso a quest'ultima, mediante comunicazione scritta, specificandone le ragioni.

Le misure di protezione si applicano quando:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II dello stesso decreto legislativo.

Gli enti o le persone segnalanti (ex art. 3, d.lgs. 24/2023) non possono subire alcun tipo di ritorsione (i.e. qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati) a seguito della segnalazione. Ove ciò invece dovesse accadere, è garantita loro la possibilità di denunciare eventuali

comportamenti commessi nel contesto lavorativo direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale procederà a informare immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, qualora il lavoratore rientrasse nel settore pubblico, ovvero l'Ispettorato Nazionale del Lavoro qualora la ritorsione si sia consumata nel contesto lavorativo di un soggetto privato.

Le disposizioni del d.lgs. 24/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

L'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti sospetti rientra già nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e che, conseguentemente, il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, ad eccezione dei casi in cui l'informazione sia connotata da intenti calunniosi o sorretta da cattiva fede, dolo o colpa grave. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di *Whistleblowing*, è quindi necessaria una puntuale informazione da parte dell'Ente di tutto il personale e dei soggetti che con lo stesso collaborano non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dall'azienda e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Con l'obiettivo di dare attuazione alle disposizioni in materia di obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro e della legge sul *Whistleblowing*, si rende dunque necessaria l'introduzione nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nonché l'introduzione di un sistema disciplinare *ad hoc*, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello ed eventuali atti di ritorsione e/o discriminazione in danno del segnalante.

1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*". Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato. In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato,

potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2. IL CONTESTO AZIENDALE

2.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE

2.1.1 Il Consiglio di Amministrazione

Tangenziale di Napoli S.p.A. è una società per azioni disciplinata dalle norme del codice civile, soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-bis, da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A.

È governata da un Consiglio di Amministrazione, che può essere composto da tre a sette membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione e la costituzione dei relativi comitati viene effettuata conformemente alle previsioni di Statuto, di legge e regolamentari in materia.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2.1.2 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

2.1.3 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2.1.4 La società di revisione

L'Assemblea dei Soci di TaNa ha affidato l'incarico di revisione legale dei conti ad una primaria società di revisione contabile iscritta all'Albo Speciale Consob.

2.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo è costituito da una serie di disposizioni aziendali volte a definire o a modificare:

- la macrostruttura organizzativa, la nomina dei primi riporti del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, nonché la comunicazione di disposizioni di carattere generale di notevole importanza (ordini di servizio);
- l'articolazione e le aree di responsabilità delle Strutture organizzative di secondo livello (istruzioni di servizio).

Tali documenti vengono aggiornati in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che, in linea con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e l'assetto organizzativo vigente, individua le figure operanti in tale ambito e previste dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le relative responsabilità.

2.3 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Conformemente a quanto previsto dal codice civile ed in linea con l'assetto organizzativo della Società, il Consiglio di Amministrazione di TaNa è l'organo preposto a conferire i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri muniti di delega, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune. Il Consiglio inoltre può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato conferiscono, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, i poteri generali e speciali ai dirigenti, quadri e impiegati ed anche a terzi.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto all'Amministratore Delegato la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi della normativa sopra richiamata, conferendo allo stesso piena autonomia decisionale e di spesa, con facoltà di conferire procure speciali.

2.4 IL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

La Società ha messo a punto un complesso di procedure volte a specificare l'articolazione dei processi aziendali dell'organizzazione, descrivendo le modalità di svolgimento, individuando i contenuti e le responsabilità, nonché le attività di controllo e di monitoraggio da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In particolare:

- linee guida del Gruppo ASPI, documenti adottati dalla Società che formalizzano le regole di governance e i principi di controllo aziendali;
- procedure gestionali del Gruppo ASPI, documenti adottati dalla Società che formalizzano flussi, responsabilità e principali controlli necessari per un'adeguata gestione dei processi aziendali;
- procedure, documenti che disciplinano i processi aziendali definendo modalità, responsabilità, sistemi informativi, controlli finalizzati a garantire un'adeguata governance delle attività;
- istruzioni operative, documenti che contengono indicazioni di dettaglio per lo svolgimento di attività ed indirizzi operativi per attività prevalentemente presidiate da una struttura;
- manuali operativi, documenti descrittivi di specifiche attività/modalità operative, di facile consultazione e contenenti la trattazione compiuta, esauriente e sistematica di un determinato argomento.

Anche in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, la Società ha adottato, nell'ambito del sistema normativo vigente in ambito HSE, specifiche Linee Guida e Procedure Gestionali di Gruppo, con lo scopo di stabilire i principi ed i requisiti di base per definire e applicare in modo univoco e omogeneo il sistema di gestione della salute e sicurezza e diffonderlo a tutti i livelli, valutarne l'adeguatezza ed eseguirne, quando necessario, modifiche o aggiornamenti, in conformità con le prescrizioni normative di riferimento.

Inoltre, con l'obiettivo di migliorare continuamente le proprie performance e l'efficacia delle azioni di contenimento dei rischi, la Società opera per sviluppare i propri Sistemi di Gestione secondo un approccio integrato e sinergico. A tale scopo ha adottato la Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo ASPI, attraverso la quale assicura il costante impegno dell'intera organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli Sistemi di Gestione — Qualità, Sicurezza della Circolazione Stradale, Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Anticorruzione, Compliance, Energia, Continuità Operativa e Gestione degli Asset — garantendo inoltre l'aggiornamento della Policy in funzione dell'evoluzione del contesto interno ed esterno, delle aspettative degli stakeholder chiave e dello sviluppo del Piano di Trasformazione aziendale.

In questa prospettiva, la Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità agli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 55001 e ISO 37301, sottoposto a verifiche periodiche da parte di Organismi di Certificazione accreditati da Accredia. La Società intende inoltre rafforzare ulteriormente la propria eccellenza operativa attraverso l'implementazione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato. L'insieme delle procedure e dei protocolli - definiti da TaNa per disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituiscono le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse - sono mappate nell'ambito dell'attività di *risk assessment* e sono costantemente aggiornate da TaNa con la modifica degli assetti organizzativi e procedurali verificando che le nuove procedure assicurino il necessario presidio del rischio.

2.5 IL SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo di Tangenziale di Napoli S.p.A. è articolato, come suggerito dalle *best practice* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto “*controllo di linea*”), ovvero quello operato direttamente dai Responsabili delle Strutture che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello, ovvero quello proprio delle Strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;
- 3° Livello, ovvero quello svolto dalla Direzione *Internal Audit* di Gruppo

La Società, inoltre, ha nominato, in conformità con la *Linea Guida* Anticorruzione di Gruppo, un Responsabile Anticorruzione che assicura il monitoraggio costante del rischio di corruzione e riferisce periodicamente sulle proprie attività all'Organismo di Vigilanza della Società, assicurando il raccordo con il medesimo Organismo per l'efficace assolvimento dei rispettivi compiti, nonché al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.

2.6 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING

La Società, ai fini dell'espletamento delle proprie attività, si avvale del supporto di società terze, anche facenti parti del Gruppo ASPI.

L'affidamento in *outsourcing* di attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità sulle attività esternalizzate;

- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in *outsourcing*.

In particolare, tali contratti prevedono:

- l'attività oggetto di cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (accettazione da parte del fornitore di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231, ivi incluse le relative Parti Speciali con riferimento alle aree a rischio connesse alle attività oggetto di esternalizzazione, e risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di violazione del d.lgs. 231/2001 e/o del Modello e/o del Codice Etico);
- l'identificazione di un gestore del contratto per le parti;
- l'identificazione dei livelli di servizio e di controllo attesi (*Service/Controls Level Agreement*).

I soggetti competenti della Società verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio e di controllo, il rispetto delle clausole contrattuali e l'adeguatezza delle attività prestate dall'*outsourcer*.

3 IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

3.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati, affinché questi ultimi siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo - e, quindi, gestiti - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive della Società con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità nelle questioni connesse alla salute e sicurezza;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza.

Le modalità operative per il concreto svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nel Sistema normativo aziendale, redatto in conformità alla normativa prevenzionistica vigente, le quali assicurano l'adeguata tracciabilità dei processi e delle attività svolte.

In ogni caso, il sistema predisposto dalla Società prevede la puntuale definizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità spettanti a ciascuna categoria di soggetti coinvolti nella salute e sicurezza, a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo lavoratore.

In questo senso, sono stati considerati anche i seguenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dalla Società e la comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione normale e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi di prevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissati ed alle previsioni del sistema di controllo.

Sempre con riguardo alla salute e sicurezza, è predisposto un sistema di flussi informativi che consente la circolazione delle informazioni all'interno di TaNa, al fine sia di favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello stesso e/o del Decreto, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

3.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di salute e sicurezza, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un sistema di monitoraggio della salute e sicurezza che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza (ad esempio, Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia di: *a)* vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza; *b)* segnalazione al Datore di Lavoro di eventuali deficienze e problematiche; *c)* individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio; *d)* elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; *e)* proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

La Società, inoltre, conduce una periodica attività di monitoraggio di secondo livello sulla funzionalità del sistema preventivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE

TaNa è impegnata a operare per garantire e migliorare costantemente le condizioni di Salute e Sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

L'impegno di TaNa si realizza attraverso:

- a) Miglioramento delle condizioni di lavoro per prevenire e minimizzare le cause di possibili infortuni, incidenti e malattie professionali;
- b) Coinvolgimento e consapevolezza dei lavoratori in merito alla cultura della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Definizione dei processi di comunicazione al fine di garantire informazioni comprensibili per tutti i lavoratori e gli Stakeholder;
- d) Riduzione del consumo di suolo;

- e) Contenimento e abbattimento del rumore lungo la rete autostradale;
- f) Riduzione dei consumi energetici e aumento dell'autosostentamento energetico attraverso lo sviluppo di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- g) Promozione e sviluppo di iniziative e progetti di sostenibilità ambientale.

Il sistema di gestione integrato implementato dalla Società con riferimento alla salute e sicurezza e all'ambiente è conforme ai requisiti previsti dai più elevati *standard* di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, inclusi i requisiti indicati dalla *ISO 45001:2018* e dalla *ISO 14001:2015*.

La società, infatti, si è dotata della certificazione *ISO 45001:2018* e della certificazione *ISO 14001:2015*.



4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

4.1 PREMESSA

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Società dal quale scaturiscono benefici per tutti gli stakeholder: azionisti, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti dell'impresa. L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento. La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio Modello Organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

4.2 IL PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle quattro fasi sinteticamente riassunte di seguito.

- **Fase 1** Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").
- **Fase 2** Analisi dei processi e delle attività sensibili. Individuazione e analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance.
- **Fase 3** Gap analysis e Action Plan. Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).
- **Fase 4** Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida di Confindustria.

Qui di seguito verranno espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

4.3 AVVIO DELL'ATTIVITÀ E INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI RICHIAMATI DAL D.LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “*sensibili*” (di seguito, “*processi sensibili*” e “*attività sensibili*”).

Scopo della Fase 1 è stato l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili. Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata la raccolta di tutta la documentazione rilevante e la successiva intervista ai Process Owner di riferimento per meglio definire l'attività, nonché la struttura societaria ed organizzativa. L'analisi della documentazione sia tecnico-organizzativa che legale, e gli approfondimenti effettuati nel corso delle attività svolte hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. Al termine della Fase 1 è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso dell'attività di redazione del Modello.

4.4 ANALISI DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1:

- i. le sue fasi principali;
- ii. le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- iii. gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001. In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i Process Owner che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

Le interviste condotte con le modalità sopra descritte hanno condotto alla realizzazione di un Risk Assessment integrato, il cui contenuto è stato definito tramite:

- analisi delle procedure ed interviste ai Process Owner di riferimento, con la collaborazione dell'ICS Manager, raccogliendo, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - o i processi affidati a service esterni;
 - o le attività svolte;

- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti;
- condivisione delle risultanze con i Process Owner e l'ICS Manager e formalizzazione del Risk Assessment integrato al fine di raccogliere le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

4.5 GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento del Modello organizzativo realizzato. Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il Modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità dello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. *"gap analysis"*) tra il Modello Organizzativo e di Controllo esistente (*"as is"*) e un Modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (*"to be"*). Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di azione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa Fase 3, che si è conclusa dopo la condivisione del documento di gap analysis e del piano di attuazione (c.d. Action Plan):

- gap analysis: analisi comparativa tra il Modello organizzativo e/o di controllo esistente (*"as is"*) ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *"a tendere"* conforme alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 (*"to be"*) con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).

4.6 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Scopo della Fase 4 è stato quello di predisporre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria. La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

4.7 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La costruzione da parte della Società di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ha comportato, dunque, un'attività di assessment volta a renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso. Il d.lgs. n. 231/2001, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre

circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore scriminante all'adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto (vd. sopra paragrafo 1.10).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta altresì delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti. L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo. La Società ha, comunque, ritenuto tale adozione conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. Il Modello, così come approvato dall'Organo Amministrativo della Società, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001;
- previsione di protocolli (o standard) di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- Codice Etico di Gruppo.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 (costituito dal presente documento);

- Codice Etico del Gruppo ASPL.

Il documento “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01*” contiene:

- i. nella Parte Generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale, sistema di governance e assetto organizzativo della Società;
 - alle caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza della Società, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.
- ii. nella Parte Speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo.

Le singole sezioni della Parte Speciale illustrano (per ciascuna attività sensibile):

- famiglie di reato rilevanti;
- modalità esemplificative di commissione del reato;
- standard di controllo Trasversali, vale a dire presidi di controllo che, essendo caratterizzati dall’elemento della trasversalità, per loro stessa natura risultano applicabili indistintamente a tutti i processi aziendali e alle attività sensibili mappate. Tali standard di controllo sono formulati in modo tale da poter essere verificabili indipendentemente dall’associazione a processi e/o attività sensibili specifici;
- standard di controllo Peculiari Generali (indicazioni comportamentali che, per ciascuna attività sensibile mappata, illustrano le “*best practice*” da osservare) e Specifici (presidi di controllo di carattere organizzativo e/o operativo, specificamente associati alle singole attività sensibili, implementati allo scopo di mitigare il rischio di commissione dei reati-presupposto). Vale a dire presidi di controllo che, a differenza di quelli trasversali, sono specificamente associati alle singole attività sensibili individuate nell’ambito dei processi aziendali. Si tratta di istruzioni volte a disciplinare, nell’ambito delle applicabili disposizioni del Sistema Normativo, aspetti di maggior dettaglio caratteristici di ciascuna Attività Sensibile.
- flussi informativi all’Organismo di Vigilanza (se presenti).

4.8 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Per favorire la compliance delle diverse attività aziendali alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e, contemporaneamente, garantire un efficace controllo del rischio di commissione di reati presupposto, è previsto un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- innovazioni legislative o giurisprudenziali della disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- significative modifiche della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- significative violazioni del Modello, risultati del risk assessment, verifiche sull'efficacia del Modello, best practices di settore.

4.9 APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tangenziale di Napoli; inizialmente adottato il 6 febbraio 2003, è stato oggetto, negli anni, di interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed organizzativo. Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale all'attuazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal decreto.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo volto alla eliminazione o riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, anche nella forma del tentativo, connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla eliminazione o riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di TaNa nelle “aree a rischio” la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, in un illecito punito, non solo nei confronti del suo autore ma anche nei confronti dell'azienda, con sanzioni penali ed amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che TaNa non tollera comportamenti illeciti e contrasta ogni pratica corruttiva, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare le violazioni del Modello con la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

4.10 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del presente Modello (di seguito, anche, i “Destinatari”) e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e, comunque, coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito, anche, gli “Amministratori”), anche di fatto;
- i componenti del Collegio Sindacale (di seguito, anche, i “Sindaci”);
- i dipendenti ed i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei (di seguito, anche, “Dipendenti”, “Personale” o “Destinatari interni”);

- coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche a titolo gratuito di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere; di seguito, anche, “*Destinatari terzi*”).

4. 11 I PROTOCOLLI GENERALI E LA GESTIONE INTEGRATA DEI MODELLI

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico e con le regole previste negli altri documenti nel seguito elencati come parte integrante del sistema di controllo interno della Società.

Per le finalità che il Modello intende perseguire, costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello, in via esemplificativa e non esaustiva, altresì i seguenti documenti, fermo restando che ogni documento persegue una propria finalità:

- il **Codice Etico di Gruppo**, contenente l’insieme dei principi generali ed i criteri di condotta che devono essere applicati da tutti i Destinatari del Modello. È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di Confindustria. Il Codice è parte integrante del più ampio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ed è uno strumento utile per creare e mantenere nel tempo i valori e i principi fondanti che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società devono rispettare;
- la **Linea Guida Anticorruzione di Gruppo**, contenente l’insieme dei principi generali volti ad integrare le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione già vigenti nel Gruppo, con l’obiettivo di elevare ulteriormente nei Destinatari la consapevolezza delle regole e dei comportamenti che devono essere osservati;
- la **Linea Guida “Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI”** che disciplina le attività inerenti alla gestione delle segnalazioni per le Società del Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI), in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023;
- le “**Linee Guida sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi del Gruppo ASPI**” che descrivono il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (ICSRM) definito come l’insieme degli strumenti, delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative aziendali finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della Società;
- la **Linea Guida di “Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI”** che comprende principi, regole, misure organizzative e procedurali volte a rafforzare il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e ad assicurare i seguenti obiettivi: garantire il rispetto delle normative sulla concorrenza e la tutela dei consumatori; promuovere la consapevolezza e diffondere la conoscenza sull’importanza delle regole in questione, al fine di prevenire possibili condotte contrarie alla normativa Antitrust e al Codice del Consumo; rafforzare un ambiente di lavoro e di vigilanza che riduca il rischio di comportamenti anticoncorrenziali e/o di pratiche commerciali scorrette; implementare strumenti di monitoraggio per individuare eventuali violazioni, unitamente alle conseguenti azioni correttive;
- la **Procedura Gestionale di Gruppo “Gestione dei Conflitti di Interesse”**, applicabile anche alle Società Controllate;

- il **sistema organizzativo** (cfr. paragrafo 2.2) ed il **sistema di deleghe e procure** (cfr. paragrafo 2.3), nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire poteri, responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno di TaNa nelle aree a rischio reato;
- il **sistema normativo interno** (cfr. paragrafo 2.4), che disciplina le modalità operative nelle aree a rischio reato e che costituisce le regole da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Ne consegue che integrano il Modello tutti i suddetti ulteriori documenti definiti da TaNa per il presidio dei rischi connessi al d.lgs. 231/2001.

La diffusione interna di tali documenti è assicurata mediante la loro pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

5.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale Organismo istituito dalla società al proprio interno. L'affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. n. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:
 - i) autonomia e indipendenza;
 - ii) professionalità;
 - iii) continuità di azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza. Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che *“nel caso di composizione mista o con soggetti interni dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*. Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di Vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul Modello. Il d.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia e indipendenza in precedenza evidenziati.

In attuazione del Decreto (art. 6, comma 1, lettera b) e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Tangenziale di Napoli S.p.A. ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Inconsiderazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza di TaNa è plurisoggettivo, con tutti Membri esterni e un Componente che assume la funzione di Presidente. Gli specifici

criteri di identificazione e composizione dell'OdV sono individuati nelle “*Linee Guida composizione, selezione e nomina degli Organismi di Vigilanza del Gruppo ASPI*” adottate da TaNa.

5.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA, REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione del Decreto e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera dell'Organo Amministrativo. L'incarico dell'Organismo di Vigilanza deve avere la durata di tre anni, con possibilità di un unico rinnovo. La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Nella scelta del componente gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa; l'Organo Amministrativo, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità. In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza dei motivi di ineleggibilità. La permanenza dei requisiti è verificata periodicamente dal momento della nomina e per tutta la durata della carica dalle competenti strutture di controllo della Società.

Laddove alcuno dei motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera dell'Organo Amministrativo, questi decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per “*giusta causa*” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'“*omessa o insufficiente vigilanza*” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “*autonomia e indipendenza*” e “*continuità di azione*” propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d'atto dell'Organo Amministrativo;

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

5.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001. L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti: curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;

- verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001 e del Modello, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, nonché sul sistema di segnalazione, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti operano nelle diverse attività sensibili;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare l'Organo Amministrativo nella riunione immediatamente successiva;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Società in virtù delle relative competenze, anche attraverso la costituzione di una Segreteria Tecnica.

5.4 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del d.lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il quale prevede, all'art 6, comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati, l'obbligo d'informazione verso l'OdV da parte dei Destinatari del Modello.

I flussi informativi possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma elettronica all'indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@tangenzialedinapoli.it

In particolare, i Destinatari sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza, in via non esaustiva, qualsiasi notizia relativa a:

- commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- relazioni periodiche da parte del Responsabile Anticorruzione sulle attività svolte;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, P.G., altre Autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio.

5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, comunicazione, report, relazione previsti nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

5.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza di TaNa, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, informa gli Organi Sociali competenti, periodicamente ed in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno ovvero se richiesto, affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del Modello.

In particolare, l'OdV provvede a fornire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un'informativa almeno semestrale avente ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello ed alle relative risultanze;
- le criticità emerse sia in termini di efficacia del Modello sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello e delle relative azioni intraprese;
- le proposte di revisione ed aggiornamento del Modello e delle sue componenti (interventi pianificati e relativo stato di realizzazione);
- un'analisi dei flussi informativi ricevuti e di ogni altra informazione utile.

Nell'informativa annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza comunica il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV riferisce tempestivamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato (c.d. flussi informativi *ad hoc*) in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per comunicazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle Strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

5.8 RAPPORTI TRA L'ODV, IL COLLEGIO SINDACALE E IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

L'OdV scambia, per quanto di competenza, con il Collegio Sindacale e con il Responsabile Anticorruzione - su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia - informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

6 SISTEMA DI SEGNALAZIONE (C.D. *WHISTLEBLOWING*) DI TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.

In conformità a quanto previsto dal D.lg. 24/2023 (cd. “*Decreto Whistleblowing*”), la Società affida la gestione interna del canale di segnalazione ad un organo collegiale di gestione delle segnalazioni, composto da personale specificamente formato ed in possesso dei requisiti di autonomia previsti dalla citata normativa. La Società garantisce, per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, un proprio canale interno mediante la piattaforma informatica dedicata (Piattaforma Whistleblowing del Gruppo ASPI) che assicura la segregazione, la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato, dei soggetti comunque coinvolti nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, attraverso un sistema avanzato di cifratura delle informazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Per il dettaglio delle modalità operative nella gestione delle segnalazioni e per le tutele del segnalante, si rinvia a quanto riportato nella Linea Guida “*Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI*”, adottata dalla Società, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Tangenziale di Napoli ha istituito il proprio “*Organo di gestione delle segnalazioni*”, con l’obiettivo di presidiare il processo di gestione delle segnalazioni relative alla Società in coerenza con la Linea Guida “*Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI*”.

7 SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello adottato dalla Società deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "Destinatari" di seguito definiti. La violazione delle norme degli stessi lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Modello della Società, oltre le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione. Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) d.lgs. n. 231/2001 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dallo stesso C.C.N.L. vigente ed applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società. L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni del Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto. Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall'Organismo di Vigilanza. Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare potrà essere irrogata, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

7.2 SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Le LG ANAC, nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario distinguono, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione. In particolare:

- i. nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;
- ii. nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il gestore delle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni; pertanto, eventuali inadempimenti prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale applicabile. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del D.lg. 231/2001, al D.lg. 24/2023 ed alla Linea Guida "Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI", il sistema disciplinare trova applicazione (ricorrendone i presupposti):

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto, anche solo tentato o minacciato, di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, che provoca o può provocare un danno

ingiusto nei confronti (i) del Segnalante, (ii) di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione, (iii) degli altri soggetti⁵ individuati dal D.lg. 24/2023;

- nei confronti di coloro che abbiano ostacolato o tentato di ostacolare l'effettuazione della segnalazione;
- nei confronti del Segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Linea Guida “*Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI*” e dal D.lg. 24/2023;
- nei confronti del Gestore delle segnalazioni, qualora non abbia svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nei confronti del Segnalante in caso di segnalazioni in “*malafede*”, ossia qualora sia stata accertata la sua responsabilità, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

7.3 PERDITA DELLE TUTELE GARANTITE DALLA LEGGE

Le tutele accordate ai soggetti in posizione apicale, ai sottoposti ad altrui direzione, a coloro che collaborano con l'Ente e, in generale, a chi effettua una segnalazione vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Parimenti, le misure di protezione ex art. 16 del d.lgs. 24/2023 a favore della persona segnalante o denunciante non sono garantite quando è accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In entrambi i casi, è irrogata una sanzione disciplinare.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 24/2023, non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse

⁵ Cfr. par. 6.6.1.

informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto.

7.3.1 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Il Codice Etico del Gruppo e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, tutti i comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, del Modello e delle sue procedure di attuazione, costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell'instaurazione di un procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni.

In relazione a quanto sopra, il MOG 231 fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del MOG 231, nonché del D.lg. 24/2023 in materia di whistleblowing, nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del MOG 231, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del MOG 231 senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

7.3.2 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente, oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima.

Pertanto, il rispetto da parte dei Dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico di Gruppo e del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Eventuali infrazioni poste in essere dai dirigenti della Società (da intendersi non soltanto come dirette violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ma anche del d.lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate, tra cui il d.lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing), in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo *Principi generali relativi alle sanzioni*, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al MOG 231 e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni, ovvero comportamenti che costituiscono violazioni della Legge a tutela del dipendente o collaboratore che segnala condotte illecite rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Qualora le infrazioni del MOG 231, ovvero del d.lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate, tra cui il d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del MOG 231 da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, quest'ultimo sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazione di maggiore gravità.

Mentre la sanzione del licenziamento per giustificato motivo si applica nel caso di infrazioni che possono determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni in via cautelare previste dal D.lg. 231/01 e tali da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro stesso, che trova nell'*intuitu personae* il suo presupposto fondamentale.

7.3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori

La Società valuta severamente le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro i quali rappresentano il vertice della Società, nonché l'immagine della stessa verso i dipendenti, i clienti, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere condivisi e rispettati in primo luogo da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio ed esortazione per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal MOG 231 adottato dalla Società, così come ogni inosservanza del d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing* consistente in una violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante – previsto a tutela, oltre che del dipendente, anche delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché dei facilitatori – o in atti di ritorsione o discriminazione – a danno del segnalante, dei soggetti ad esso assimilati (es. colleghi di lavoro) o dei facilitatori – ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, tenuto conto della gravità del fatto, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

7.3.4 Sanzioni nei confronti dei Destinatari Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (consulenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali), in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MOG 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/01, così come ogni inosservanza del d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing* – consistente in una violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché dei facilitatori o in atti di ritorsione o discriminazione a danno del segnalante, dei soggetti ad esso assimilati (es. colleghi di lavoro) o dei facilitatori – è sanzionato dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

7.3.5 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le violazioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come ogni inosservanza del d.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing* consistente in una violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante – previsto a tutela, oltre che del dipendente, anche delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché dei facilitatori – o in atti di ritorsione o discriminazione – a danno del segnalante, dei soggetti ad esso assimilati (es. colleghi di lavoro) o dei facilitatori – da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente comunicate, da parte di uno qualsiasi degli amministratori al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo Amministrativo assumerà, di concerto con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato. In caso di presunti comportamenti illeciti da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e quindi determina la relativa sanzione da applicare.

8 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

8.1 LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Società promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico, da parte della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Per i dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa. Per i dipendenti che non hanno accesso alla intranet aziendale, il Modello è reso disponibile con modalità di diffusione capillari sui luoghi di lavoro. All'assunzione viene inoltre consegnata ai dipendenti l'Informativa norme e disposizioni aziendali, in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione, della Linea Guida *"Gestione delle Segnalazioni del Gruppo ASPI"*, del presente Modello e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

La Parte Generale del presente Modello, il Codice Etico, la Linea Guida *"Gestione delle Segnalazioni"* e la Linea Guida Anticorruzione del Gruppo sono messi a disposizione dei soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

8.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Struttura aziendale competente in materia di risorse umane e l'ICS Manager (per quanto di propria competenza) provvedono a organizzare ed effettuare la formazione del Personale - che ha ad oggetto le previsioni normative del decreto ed i contenuti del Modello e che si svolge secondo uno specifico piano di attività – dandone informativa periodica all'Organismo di Vigilanza.

Le sessioni formative sono effettuate periodicamente e, in ogni caso, a seguito di rilevanti modifiche apportate al Modello.

All'atto dell'assunzione, al personale viene inoltre erogato un corso di formazione online, tramite il Portale Formazione di Gruppo, sul quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/01). La partecipazione alle sessioni di formazione aziendale, così come ai corsi *on-line*, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la Struttura aziendale competente in materia di risorse umane monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito da tutti i Destinatari interni. La tracciabilità della partecipazione alle sessioni di formazione è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità *on-line*, dall'attestato di fruizione. La consapevolezza viene attestata dall'esito del test di apprendimento che viene somministrato ai fruitori al termine della sessione (aziendale o *on-line*). Tali documenti sono conservati a cura della Struttura aziendale competente in materia di risorse umane.

8.3 INFORMATIVA AI DESTINATARI TERZI

TaNa promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e del Modello anche di tutti i Destinatari terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori, appaltatori di opere o di servizi, *partner* commerciali e finanziari e terze parti in genere).

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico, della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e del Modello 231 da parte dei Destinatari terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico e/o della Linea Guida Anticorruzione di Gruppo e/o del Modello, oltre alla possibilità di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno derivante alla Società.

9 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI VIGILANZA, DI AGGIORNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO

9.1 ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività, prevedendo un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

9.2 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

L'Organo Amministrativo delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società. L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo. In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, la Società apporta con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "*aspetti di carattere descrittivo*" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali). In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al CdA un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;

- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

ALLEGATO 1

Le fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. 231/2001 (art. 24 modificato dalla legge n. 137/2003 e dal D.Lgs. 75/2020, e art. 25 modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 137/2023 e da D.L. n. 92/2024 coordinato con la legge di conversione n. 112/2024);
- **Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo,** previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art.6 del D.L.350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n.409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro”, modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. n. 125/2016;
- **Reati societari.** L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge. 69/2015, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari. Il novero dei reati è stato ampliato con il D.Lgs. n. 38/2017 e, da ultimo, con il D.Lgs. 19/2023;
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”);
- **Abusi di mercato,** richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, introdotto dalla l. n. 62/2005;
- **Altre fattispecie in materia di abusi di mercati,** richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto, introdotti dall'art. 187 *quinquies* T.U.F. e modificati dal d. lgs. n. 107/2018;
- **Delitti contro la personalità individuale,** previsti dall'art. 25 *quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016;
- **Reati transnazionali.** L'art.10 della legge 16 marzo 2006 n.146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.** L'art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L'art. 25-*septies*, introdotto dalla l. n. 123/2007 e modificato dalla l. n. 3/2018, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art.25 *octies*⁶ del Decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 c.p., modificati nel testo nel 2021 dal D.Lgs. 195;
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dal Decreto-legge del 23 Maggio 2008 n.92 (modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal d.l. 105/2019 convertito con la legge n. 133/2019 e dalla l. 238/2021). Ultima modifica effettuata con l. n. 90/2024;
- **Delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-*bis* n.1 del Decreto; introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99;
- **Delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto aggiunto dalla L. n.94/2009 e modificato dalla l. n. 69/2015;
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto, introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n. 99, modificato dalla l. 93/2023 e dalla legge n. 166/2024;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.),** richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto, aggiunto dalla Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121;
- **Reati ambientali,** richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121, e successivamente modificato dalla legge n. 68/2015 e dalla legge n. 147 del 3 ottobre 2025;
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal comma 1 dell'art.2, Decreto Legislativo del 16 luglio 2012, n.109 e successivamente modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal d.l. n. 20/2023;
- **Reati di razzismo e xenofobia,** richiamati dal nuovo art. 25-*terdecies* introdotto dalla Legge del 20 Novembre 2017 n.167 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;
- **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,** richiamati dal nuovo art.25-*quaterdecies* introdotto dalla l. n. 39/2019;
- **Reati tributari,** richiamati dal nuovo art. 25-*quindiesdecies* introdotto dalla legge, 157 del 19 Dicembre 2019 e successivamente ampliati dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371;
- **Reati di contrabbando,** richiamati dal nuovo art. 25-*sexiesdecies*, dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 e modificato da ultimo dal d. lgs. n. 141/2024;

6 L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente il codice penale dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter l.

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**, richiamati dall'art. 25-*octies.1*, introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e successivamente modificato dalla legge n. 137/2023;
- **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, richiamati dall'art. 25 *octies.2*, introdotto dall'art. 6 comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211;
- **Delitti contro il patrimonio culturale**, richiamati dal nuovo art. 25-*septiesdecies*, introdotto dalla legge n. 22/2022 e modificato dalla legge n. 6/2024;
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dall'art. 25-*duodevicies*, dalla legge n. 22/2022;
- **Delitti contro gli animali**, richiamati dall'art. 25-*undevicies* del Decreto, introdotti dall'art. 8 della legge n. 82, 6 giugno 2025;
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**, introdotto dall'art. 12 della legge n. 9 del 14 gennaio 2013; i seguenti reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio).

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000,00.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da tre sei anni a dieci anni e sei mesi; la pena per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi dell'UE e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000,00.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di

un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Anche in questo caso la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi, nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta;

Infatti, se dal fatto deriva ingiusta condanna l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è la reclusione da sei a quattordici anni.

Se deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è la reclusione da otto a venti anni.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

In questo caso la pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la medesima prevista dall'art. 318 c.p., diminuita di un terzo, se la fattispecie riguarda l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità non dovuti.

Se, invece, la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a omettere, ritardare un atto del suo ufficio, ovvero fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena sarà quella prevista dall'art. 319 c.p. ridotta di un terzo.

Le pene di cui sopra, si applicano al pubblico ufficiale che sollecita le offerte promesse di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 322.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma prevede che le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,00 a Euro 1549,00.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato, procedibile d'ufficio, si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio.

La pena prevista è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto per l'applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.

Se ricorre una delle circostanze previste dall'art. 640 c.p. ovvero se è commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema la reclusione va da uno a cinque anni e la multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00.

Se il fatto è commesso con furto ed indebito utilizzo dell'identità digitale in danno a terzi la reclusione va da due a sei anni e la multa da Euro 600,00 a Euro 3.000,00.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e il pagamento di una multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

Qualora il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa ricorra ad una delle circostanze previste dal numero 1) del comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da uno a cinque anni e il pagamento di una multa da euro 309,00 a euro 1.549,00.

Qualora il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti, la pena è la reclusione da due a sei anni e il pagamento di una multa da euro 600,00 a euro 3.000. Il delitto, inoltre, è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali previsti dall'art. 355 c.p. Per inadempimento di contratti di pubbliche forniture, si intendono “obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”. La pena per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032,00. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 355 c.p., se la fornitura concerne: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 Lg. 898/ 1986)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. La pena per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiore ad euro 100.000,00.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000,00.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero allontana gli offerenti.

Se il colui che commette il reato è un soggetto preposto dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aumentata e la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00.

Le pene stabilite dall'articolo 353 c.p. si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della Pubblica Amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

Si precisa che il presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Si tratta di un reato a forma libera, poiché la locuzione "altri mezzi fraudolenti" evidenzia la volontà del legislatore di ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Si tratta, inoltre, di un reato di pericolo, dunque, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis)

Tale ipotesi di reato punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

L'art. 353 bis punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Si precisa che le condotte indicate tassativamente nella norma devono necessariamente essere realizzate in forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Si tratta di un reato di pericolo, dunque per il suo perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto

dell'atto di indicazione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, ovvero l'agente deve perseguire la specifica finalità di condizionare la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)

Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)

Le norme penali richiamate fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario. Oggetto materiale è la moneta sia estera che nazionale, avente corso legale nello stato o all'estero.

Nei casi più gravi, le pene per i soggetti che realizzino le suddette fattispecie di reato possono arrivare alla reclusione fino a dodici anni e multe fino a Euro 3098,00.

Circostanze aggravanti (art.456 c.p.), sono previste, nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 453 e 455 c.p., se dai fatti ivi previsti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. (art. 473 c.p.)

L'art. 473 c.p. punisce la condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi, segni distintivi, opere dell'ingegno o prodotti industriali, contraffatti o alterati. (1)

Le prescrizioni di tale articolo si estendono anche alle condotte summenzionate che riguardino brevetti, disegni o modelli industriali nazionali od esteri. (2)

Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

La pena per il soggetto che realizzi la condotta criminosa di cui al punto (1) è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2500,00 a Euro 25.000,00.

Se invece la condotta criminosa si realizza nelle condizioni di cui al punto (2) la reclusione è da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 474 c.p. punisce, al di fuori dei casi previsti dall'art.473 c.p., con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Euro 3.500,00 a Euro 35.000,00, il soggetto che introduca nel territorio italiano per farne commercio; con la reclusione da fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00, il soggetto che detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili solamente a condizione che siano state osservate le leggi interne, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale od industriale.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. 231/2001 con l'emanazione della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che introduce, nel corpus del Decreto, il nuovo art. 24-bis che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati informatici. L'articolo 24-bis è stato modificato dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016, dal d.l. n. 105/2019, dalla l. 238/2021 e dalla legge n. 90/2024.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni;

La pena è aumentata nel massimo di cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso delle qualità di operatore di sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza su cose o persone o se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o danneggiamento del sistema, interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero distruzione o danneggiamento dei dati, informazioni o programmi in esso contenuti;

Qualora i fatti sopramenzionati riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi a ordine pubblico, pubblica sicurezza od ordine pubblico, sanità, protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente la reclusione da uno a cinque anni (interesse militare) e da tre ad otto anni (interesse pubblico).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna o metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino ad Euro 5.164,00;

Se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 617 quater quarto comma n.1 e 2 la pena aumenta nella reclusione da uno a tre anni e nella multa da Euro 5.164,00 ad Euro 10.329,00.

Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. La reclusione per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. La pena aumenta nella reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblici servizi o di pubblica necessità; da pubblico ufficiale o incaricato di pubblici servizi; da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena per i soggetti che realizzino la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni. La pena aumenta nella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.

Estorsione (art. 629, co. 3, c.p.)

Tale fattispecie di delitto in esame si configura nel caso in cui chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Qualora concorra taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p., la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

Inoltre, chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quarter e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. Qualora concorra taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628 c.p., nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, la pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000,00 a euro 18.000,00.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile, la pena è la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a tre anni e la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.

L'art. 9 del DL 14 agosto 2013 n.93 ha modificato l'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01 richiamando, oltre il terzo comma dell'art.640 ter terzo comma, i delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

Reato di cui al D.L. 105/2019 art. 1, comma 11 (convertito in legge con modifiche dalla L. 133/2019) in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica

Il reato è commesso nel caso in cui chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. La pena è della reclusione da uno a tre anni.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso sesto comma)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)

La norma punisce i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.). In queste fattispecie, la pena è aumentata rispetto a quelle del 416 c.p.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Chi promuove, dirige od organizza l'associazione è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni. Nelle due fattispecie la pena è aumentata rispettivamente da dodici a venti anni e da quindi a ventisei anni se l'associazione è armata.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene appena esposte sono aumentate da un terzo alla metà.

È obbligatoria, nei confronti del condannato, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché quelle che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(*Omissis*)

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Armi e munizioni comuni da sparo (Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110)

(*comma 3*) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un' energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria

compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a

Dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività di associazioni previste dallo stesso articolo (l. n. 203/91).

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) (vedi legge 110/1975).

La durata massima delle indagini preliminari è di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- i delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1972, n. 43;
 - i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, e 630 del codice penale;
 - i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli artt. 270 terzo comma e 306 secondo comma del codice penale;
 - i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110;
 - i delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
 - i delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
 - i delitti previsti dagli articoli 615 ter, 615 quater, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1 e 635 quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- b) le notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) le indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) i procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter (c.d. reati societari).

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

L'attuale articolo 2621 (e in modo analogo l'articolo 2622 del Codice Civile, salve le distinzioni che saranno descritte nel prosieguo) mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che “espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti” nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, a condizione che tali comunicazioni siano imposte dalla legge; la norma vuole infatti impedire che tali soggetti traggano un ingiusto profitto da una falsa (o parziale, e dunque decettiva) descrizione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società. Requisito fondamentale, tuttora vigente, è che tale falsa o parziale rappresentazione sia “concretamente” idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Si precisa che:

- Le condotte di falsità contenute in dette disposizioni sono entrambe, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 69/2015, di tipo delittuoso e procedibili d’ufficio;
- Il bene giuridico meritevole di tutela sia stato individuato, in entrambi i casi, nella completa e corretta informazione societaria. Significativa è, a tal fine, l’esplicitazione secondo cui l’azione o omissione debba essere “concretamente” idonea a indurre i terzi in errore;
- Il dolo che la legge richiede sia verificato rimane sì specifico (ancor oggi finalizzato a “conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”), ma non è più caratterizzato da alcun elemento di intenzionalità ingannatrice.

L’articolo 2622 è applicabile alle sole condotte che riguardano società: (i) emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell’Unione Europea); (ii) controllanti i soggetti indicati al punto precedente[14]; (iii) emittenti strumenti finanziari negoziati su *multilateral trading facilities* (italiani o di altri Stati Membri dell’Unione Europea); (iv) che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell’Unione Europea); e (v) che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. In questo senso la Legge 69/2015 ha previsto una progressione sanzionatoria - la cornice edittale prevista dalla disposizione in oggetto prevede minimi e massimi superiori rispetto a quelli dell’articolo 2621 - basata non più sulla presenza/assenza dell’evento dannoso, bensì (esclusivamente) su caratteristiche oggettive della società in questione.

Ulteriore differenza riguarda l’assenza dell’inciso “previste dalla legge” con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

L’articolo 2621-bis è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un’autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di “fatti di lieve entità”, da valutarsi “tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”;

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un’ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori; in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di “fatti di lieve entità” e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice Civile.

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-bis si applica la causa di non punibilità contenuta nell’articolo 131-bis del Codice Penale in materia di “particolare tenuità del fatto”. Con l’articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di “particolare tenuità”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La pena è della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- La sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

L'art. 34, comma 2, della legge n. 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art. 173-bis del TUF.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art. 25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n. 262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Preciso che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di

documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art. 2625⁷ c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01; infatti, l'art. 25-ter richiama l'art. 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel D.Lgs. 39/2010, all'art. 29, il quale non è richiamato dall'art. 25-ter e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione.

In particolare, il primo comma dell'art. 29 del d.lgs n. 39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.⁸

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

⁷ L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Impedito controllo- *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

⁸ Il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato in oggetto

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori;
- Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- Soggetti attivi sono i liquidatori;
- Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- La responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- Agli effetti della legge penale le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della dir.2014/59 UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art.29 del D.Lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 32-bis c.p.

LE FATTISPECIE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER LETT. S BIS)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si applica la stessa pena prevista nel primo comma se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25^{ter} del D.Lgs. 231/01.

Le pene di cui sopra sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, 2 c., c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria

nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore ad Euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni o la multa fino a Euro 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 103,00.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per “porre in vendita” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “mettere in circolazione” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione “sostanze alimentari” è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a Euro 1.032,00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00.

Si applicano le disposizioni degli art. 474bis, 474ter, secondo comma e 517bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 20.000,00.

Si applicano le disposizioni degli art. 474-bis, 474-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei *“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”*, le seguenti fattispecie:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Il reato punisce chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena è la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per tali condotte, è prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. La partecipazione a tali associazioni è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.)

Tale articolo, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, prevede l'aumento della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma del medesimo articolo. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i *delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di

cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. *Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56* non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270-bis. È prevista la pena della reclusione fino a quattro anni; la pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche con internazionale (art. 270-quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la pena della reclusione da sette a quindici anni. Sempre al di fuori dei casi dell'art. 270bis c.p., e salvo il caso di addestramento, la persona la reclusione diminuisce, nel minimo, da sette a cinque anni e nel massimo, da quattordici ad otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 270bis e 270 quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi nel territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270sexies. È prevista la reclusione da cinque ad otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies)

Il reato punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. È prevista la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p.; le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Ai fini di tale fattispecie sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Il reato punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona. La condotta è punita nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti in tale fattispecie sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis.)

Il reato punisce chiunque, Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. La pena prevista è la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter.)

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altra materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis.)

Il reato punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona. La pena prevista è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- L'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- La l. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;

- La l. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Il reato punisce più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Banda armata: forma e partecipazione (art. 306 c.p.)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 l. n. 342/1976)

La norma punisce chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da sette a ventuno anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore ai dodici anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 l. n. 342/1976)

La norma punisce chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'art.1 della medesima legge.

Sanzioni (art. 3 l. n. 422/1989)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) Distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) Distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) Comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
- d) Commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lett. a), b) e d) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti sopra esposti cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti sopra esposti cagiona lesioni personali è punito ai sensi degli artt. 582 e 583 del c.p., ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è di lieve entità, le pene sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

LE FATTISPECIE DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

È punibile chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Il fatto è punibile anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES)

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.000,00 a Euro 150.000,00 chiunque:

Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

Favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 24.000,00 a Euro 240.000,00 chiunque:

Utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

Recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582,00 a Euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 1.549,00 a Euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 1549,00.

La pena aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493,00 a Euro 154.937,00.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo capoverso, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. La pena prevista è la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

LE FATTISPECIE DEI REATI E ILLECITI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

Il soggetto attivo del reato è chiunque risulta in possesso di informazioni privilegiate in ragione: della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente; della sua partecipazione al capitale dell'emittente o dell'esercizio della sua attività lavorativa di una funzione anche pubblica, o di un ufficio.

La condotta criminosa si sostanzia nel:

vendere, acquistare o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;

comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio o nell'ambito di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 596/2014;

raccomandare o indurre altri al compimento di una qualsiasi operazione su strumenti finanziari di cui al precedente n. 1.

Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono quelli di cui all'art. 180, comma 1, lett. a) e b) del T.U.F., ossia gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ovvero ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Per informazione privilegiata, la cui definizione è contenuta all'art 7, paragrafi da 1 a 4, del Regolamento UE n. 596/2014, deve intendersi un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari derivati collegati.

L'elemento soggettivo è il dolo generico individuabile nella coscienza di avere informazioni privilegiate e nella volontà di farne uso nei modi illeciti descritti.

È punibile per la fattispecie in esame anche chi, in possesso di informazioni privilegiate, a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose pone in essere taluna delle condotte esaminate.

È previsto un aggravamento della pena quando il prodotto o il profitto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato risulti particolarmente rilevante.

Nel caso di operazioni finanziarie relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente la sanzione penale è quella dell'ammenda fino ad Euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

La condotta sanzionata consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

È previsto un aggravamento della pena, con un aumento della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Inoltre, la pena è della reclusione da due a sette

anni e della multa da euro 25.000,00 a euro 6.000.000,00 se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e della effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.)

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 696/2014.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)

Salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, commette illecito amministrativo chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del Regolamento UE n. 596/2014. La pena è della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 5.000.000,00 euro.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

- abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006)

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n.146.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluni dei delitti di cui agli artt. 600,601,601bis e 602, nonché all'art.12, comma 3 bis del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n.286, nonché gli articoli 22 commi 2 e 3 e 22bis comma 1 della Legge 91 del 1999, si applica la reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni sei casi previsti dal secondo comma.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis)

Sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/1973)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che

punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

A seguito del D.Lgs. n. 202/2016 è stato modificato il comma 7-bis dell'articolo in esame prevedendo la confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo il caso in cui essi appartengano a persona estranea al reato. È prevista inoltre la confisca per equivalente dei beni di cui il reo ha la disponibilità.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

"Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della corte internazionale penale, o a sottrarsi alle ricerche di queste, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il reato commesso è quello di cui al 416bis c.p. la reclusione non è inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero una contravvenzione, la pena è la multa fino a Euro 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

LE FATTISPECIE DI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123,00 a Euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309,00 a Euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro.

LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

La pena per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00.

La pena per il soggetto è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 300,00 a Euro 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è, inoltre, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a Euro 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 secondo comma ovvero furto aggravato ai sensi dell'art. 625 primo comma n. 7 bis.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500,00 a Euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 2.500,00 a Euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due ad otto anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00. Si applicano queste pene anche se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis.1.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500,00 a Euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Fuori dai casi sopra citati di autoriciclaggio, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata qualora commessa nell'esercizio di attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica anche in questo caso l'ultimo comma dell'art. 648.

LE FATTISPECIE DI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Legge sulla protezione del diritto d'autore (L. 633/1941)

- **art. 171:** La messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Inoltre, il reato si configura anche nel caso di riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
- **art. 171-bis:** La duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. -La riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.
- **art. 171-ter:** Se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi

supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, la fissazione abusiva su supporto digitale, audio, video o audiovideo, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. La ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato. La fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

- **art. 171-septies:** La mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE.
- **art. 171-octies:** La produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale.

LE FATTISPECIE DI REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25-decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- Apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11)
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13)

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d. lgs. 152/2006)

La fattispecie di reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandoni o depositi rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni se:

- dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Inoltre, quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi.

Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter d. lgs. 152/2006)

La fattispecie di reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 191, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandoni o depositi rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. La pena è della reclusione da uno a cinque anni; tuttavia, la stessa può essere da un anno e sei mesi a sei anni qualora:

- dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art.

192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis D.Lgs. n. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1 lett. b);
- Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- Realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- Violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- Inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- Predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo);
- Esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE (art. 259, comma 1);
- Predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (art. 260-bis, comma 6);
- Trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo).

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006)

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272, ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 D.Lgs. 202/2007)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/1993)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/1992)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000,00 ad Euro 100.000,00.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo. La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da cinque a quindici anni.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie di reato in esame si verifica nel caso in cui taluno commette i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale per colpa.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alle condotte abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, fornitura, detenzione, trasferimento, abbandono di materiale ad alta radioattività; è punito anche il detentore che si disfi illegittimamente di tale materiale.

La pena per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00.

La pena aumenta della metà se dal fatto deriva compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative di suolo e sottosuolo, di un ecosistema, delle biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Impedimento del controllo (art. 452 septies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Omessa bonifica (art. 452 terdecies)

Commette il reato chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e del pagamento di una multa da euro 20.000,00 a euro 80.000,00.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Commette il reato chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

LE FATTISPECIE DEL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI DI CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Come si evince dalla formulazione dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono solo quelle relative all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con il permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato chiesto il rinnovo, o con il permesso di soggiorno revocato o annullato, soltanto qualora si siano verificate le condizioni previste all'art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998.

In particolare, si tratta del caso in cui:

- il datore di lavoro abbia impiegato un numero maggiore di tre di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
- il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori minorenni in età non lavorativa;
- il datore di lavoro abbia esposto i lavoratori occupati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o di altro Stato di persone non cittadine o senza titolo di residenza permanente.

Inoltre, è punito chi traendo un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 286/1998, inoltre, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

LE FATTISPECIE DI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a Euro 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

LE FATTISPECIE DI REATI DI FRODE IN COMPETIZIONE SPORTIVA (ART. 25 QUATERDECIES)

Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), all'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 le pene sono aumentate.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a istanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da 'pubblicità' al loro esercizio. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Tale inesistenza può essere oggettiva (le prestazioni indicate non sono mai state eseguite) o soggettiva (le prestazioni indicate nei documenti sono riferite a soggetti diversi di quelli effettivi). L'inesistenza dell'operazione non deve essere necessariamente totale, la fittizietà dell'elemento passivo può derivare anche da una operazione solo parzialmente inesistente (es: sovrapproduzione; inesistenza relativa e quantitativa).

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da quattro a otto anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora l'Ente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate ovvero sulla base di documenti falsi e avvalendosi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi o passivi, generanti un'evasione superiore ad Euro 30.000,00, con elementi tassabili non dichiarati superiori al 5% degli elementi attivi totali o comunque superiori ad Euro 1.500.000,00. Per quanto attiene i crediti e le ritenute fittizie il limite di punibilità è fissato ove gli stessi siano superiori al 5% dell'imposta o comunque ad Euro 30.000,00.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da tre a 8 anni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora l'una società emetta o rilasci fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere o consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Tale inesistenza può essere oggettiva (le prestazioni indicate non sono mai state eseguite) o soggettiva (le prestazioni indicate nei documenti sono riferite a soggetti diversi di quelli effettivi). L'inesistenza dell'operazione non deve essere necessariamente totale, la fittizietà può derivare anche da una operazione solo parzialmente inesistente (es: sovrapproduzione; inesistenza relativa e quantitativa).

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da quattro a otto anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non ponendole a disposizione degli organi di vigilanza in sede di verifica ispettiva, al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto così impendendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da tre a sette anni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte o delle sanzioni di ammontare superiore ad Euro 50.000,00.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui, la Società, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi di ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare superiore ad Euro 50.000,00.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 2.000.000,00.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 dell'art.4, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000,00.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da due a cinque anni.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Il reato si configura nei casi in cui l'esponente dell'Ente, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000,00.

La pena prevista per tale ipotesi di reato è la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000,00. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000,00.

LE FATTISPECIE DI REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25- sexiesdecies del Decreto.

Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d. lgs. n. 141/2024)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:

- introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
- fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La pena è del pagamento di una multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. Tale sanzione si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le sostanze previste nell'art. 19, comma 2 del predetto decreto.

Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d. lgs. n. 141/2024)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

La pena è del pagamento di una multa dal 100 % al 200% dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d. lgs. n. 141/2024)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui il comandante di aeromobili o il capitano di navi:

- sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La pena è del pagamento di una multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti. La stessa pena si applica altresì al:

- capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
- comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d. lgs. n. 141/2024)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sui tabacchi lavorati (art. 40 e art. 40-bis d. lgs. n. 504/1995)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque:

- fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
- sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e del pagamento della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro. Inoltre, il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 d. lgs. n. 504/1995)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Inoltre, nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258,00 euro a 1.549,00 euro)).

Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 d. lgs. n. 504/1995)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d. lgs. n. 504/1995)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque:

- sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e del pagamento di una multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Circostanze aggravanti (art. 45 d. lgs. n. 504/1995)

Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25- octies.1 del Decreto.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 310,00 a Euro 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a Euro 1.000,00.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600,00 a Euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512 bis c.p.)

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce in modo fittizio ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, di beni o di altre utilità con la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato è procedibile d'ufficio.

LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25 OCTIES.2)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25- octies.2 del Decreto.

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-bis c.p.)

La norma prevede che è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:

- a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
- b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione (275 ter)

La norma prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quarter)

Secondo la norma chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione

è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 1-bis del Testo unico sull'immigrazione – D.lgs. 286/1998)

Secondo la norma, se i fatti di cui al comma 1 - relativi alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente - sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.

LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 septiesdecies del Decreto.

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

La norma prevede che chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 927,00 a Euro 1.500,00.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da Euro 927,00 a Euro 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

La norma punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 516,00 a Euro 1.500,00.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Euro 1.032,00 a Euro 15.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

La norma prevede che chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

La norma punisce:

- chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

- chiunque essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

La pena prevista è reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Euro 2.000,00 a Euro 80.000,00.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 258,00 a Euro 5.165,00.

Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

La norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 258,00 a Euro 5.165,00.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

La norma prevede che chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00.

Chiunque, fuori dai casi appena descritti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 1.500,00 a Euro 10.000,00.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

La norma punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque

pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni con una multa da Euro 3.000,00 a Euro 10.000,00.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati sopra, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

LE FATTISPECIE DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 duodevices del Decreto.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena prevista è la reclusione da cinque a quattordici anni e con una multa da Euro 6.000,00 a Euro 30.000,00.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il reato è perseguibile anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

La pena prevista è la reclusione da dieci a sedici anni.

LE FATTISPECIE DI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25 UNDEVICIES)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 undevices del Decreto.

Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e del pagamento di una multa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

Inoltre, se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.

Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e del pagamento di una multa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale.

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

La pena è della reclusione da quattro mesi a due anni e del pagamento di una multa da 15.000,00 euro a 30.000,00 euro. Inoltre, la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Divieto di combattimento tra animali (art. 544 quinquies c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

La pena è della reclusione da due a quattro anni e del pagamento di una multa da 50.000,00 euro a 160.000,00 euro. Inoltre, la pena è aumentata da un terzo alla metà:

- se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

In aggiunta:

- chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma;
- chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Uccisione o maltrattamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. La pena è della reclusione da uno a quattro anni

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.